Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **ROMA - Martedì, 10 settembre 1929 - ANNO VII** **Numero 211**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai **supplementi ordinari. I supplementi straordinari** sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'« Istituto Poligrafico dello Stato », a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale è stato intestato all'« Istituto Poligrafico » medesimo. Tutte le somme che si inviano per acquisto di pubblicazioni della Libreria dello Stato, per abbonamenti e per inserzioni nella « Gazzetta Ufficiale » debbono essere versate distintamente su detto c/c. « Nel retro dei relativi certificati di allibramento deve sempre farsi la comunicazione dello scopo dell'invio ». L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale comunicazione.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2150**.

REGIO DECRETO 16 maggio 1929, n. **1491**.
Aumento dei posti di ambasciatore e di consigliere di legazione e diminuzione dei posti d'inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il ruolo della carriera diplomatico-consolare approvato con la legge 2 giugno 1927-V, n. 862;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I posti di ambasciatore e quelli di consigliere di legazione di cui all'art. 1 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, sono aumentati di uno. In pari tempo i posti di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe sono diminuiti di uno.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 10. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2151**.

REGIO DECRETO 24 giugno 1929, n. **1489**.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione di Vigna e Gerrone, in Casalmorano.

N. 1489. R. decreto 24 giugno 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione di Vigna e Gerrone, con sede nel comune di Casalmorano (Cremona), e ne è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **2152**.

REGIO DECRETO 27 giugno 1929, n. **1490**.
Riconoscimento, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, del Consorzio di irrigazione della Regione Prella, in Farigliano.

N. 1490. R. decreto 27 giugno 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione della Regione Prella, con sede nel comune di Farigliano (Cuneo), e ne è approvato lo statuto sociale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **2153**.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. **1492**.
Erezione in ente morale dell'Istituto superiore di magistero del Piemonte, in Torino.

N. 1492. R. decreto 8 luglio 1929, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto superiore di magistero del Piemonte, in Torino, viene eretto in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1929 - Anno VII

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. B. 389.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Benich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Benich Giovanni, figlio di Antonio e della Fornasar Maria, nato a Gallignana il 13 settembre 1882, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Beni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Merletta Francesca di Francesco e della Bertetich Antonia, nata a Gallignana il 25 maggio 1881, ed ai figli nati a Gallignana: Giovanni, il 3 gennaio 1916; Giuseppina, il 14 gennaio 1908; Maria, il 1° gennaio 1913; Pierina, il 5 gennaio 1920; Aurora, il 28 ottobre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4625)

N. 347 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Clunich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Clunich Antonio, figlio del fu Giuseppe e Maria Misdaris, nato a Lisignano l'8 luglio 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cluni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Percovich di Andrea e fu Maria Zwek, nata a Lisignano il 17 febbraio 1882, ed ai figli, nati a Lisignano: Maria, il 2 marzo 1906; Fosca, l'8 luglio 1913; Antonio, il 31 dicembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4626)

N. C. 318.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cepich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Cepich Giacomo, figlio del fu Pietro e della fu Giustina Tamplenizza, nato a Capodistria il 1° ottobre 1881, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ceppi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Rasman di Domenica e di Maria Zago, nata a Capodistria il 17 dicembre 1881, ed ai figli nati a Capodistria: Domenico, il 27 novembre 1911; Pietro, il 15 gennaio 1910; Umebrto, il 27 gennaio 1913; Antonia, il 23 gennaio 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4627)

N. C. 346.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Glunich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Clunich Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e Maria Misdaris, nato a Lisignano (Pola) il 4 luglio 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cluni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Fedel di Giuseppe e di Maria Bogliun, nata a Lisignano il 23 aprile 189, ed ai figli, nati a Lisignano: Maria, il 31 dicembre 1909; Antonio, il 13 novembre 1923; Giovanni, il 9 febbraio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del l'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4628)

N. M. 98.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsetic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Marsetic Gregorio, figlio del fu Giacomo e della fu Orsola Lazar, nato a Villa Decani l'8 marzo 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Orsola Primozic fu Matteo e fu Caterina Lazar, nata a Villa Decani il 24 luglio 1871, ed ai figli nati a Villa Decani: Antonio, il 7 aprile 1894; Giuseppe, il 12 dicembre 1904; Andrea, il 10 gennaio 1917, ed al fratello Giovanni, nato a Villa Decani, il 20 settembre 1867.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del l'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4629)

N. G. 107.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grubich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Grubich Gregorio, figlio del fu Gregorio e di Lucia Civitico, nato a Valle di Rovigno il 6 aprile 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rubbi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche allo moglie Antonia Bususcovich fu Giovanni e fu Maria Dellabernardina, nata a Valle il 12 gennaio 1890, ed al figlio Gregorio, nato a Valle il 2 agosto 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del l'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4630)

N. 7 H.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Hrvatin » (Krovatin) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Hrvatin (Krovatin) Stefano, figlio del fu Giacomo e di Anna Kernjel (Kerniel), nato a Pinguente il 19 dicembre 1898, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crevatini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Krassovec di Andrea e di Anna Slavec, nata il 31 luglio 1897, ed ai figli nati a Villa Decani: Emilia Francesca, il 12 febbraio 1924; Maria Stefania, il 9 giugno 1926; Mario Stefano, il 14 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4631)

N. 96 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marsetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marsetich Giovanni, figlio di Antonio e della fu Maria Furlan, nato a Villa Decani il 26 ottobre 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marsetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Bordon fu Giovanni e di Maria Clenitz, nata a Villa Decani il 24 novembre 1878, ed ai figli nati a Villa Decani: Giovanni, l'8 aprile 1902; Anna, il 31 ottobre 1903; Giuseppina, il 23 febbraio 1905; Maria, il 5 gennaio 1907; Giovanna, il 7 ottobre 1908; Giuseppe, il 21 aprile 1910; Stefania, il 24 dicembre 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4632)

N. 22 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Hapacher Giovanni fu Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sanvincenti e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Hapacher Giovanni del fu Giovanni e di Paola Udovich, nato a Pola il 10 marzo 1892, residente a Sanvincenti, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Hapacher » in Bianchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati a Sanvincenti: Angelo, il 24 luglio 1919; Maria, il 12 luglio 1921; Noretta-Adele-Francesca, il 9 ottobre 1927, avuti con la defunta moglie Ghersich Maria di Angelo e di Francesca Vernier.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4633)

N. 92 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gracalich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gracalich Pasquale, figlio di Giuseppe e di Anna Radollovich, nato a Giadreschi il 19 marzo 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Graccali ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Macina di Simone e fu Maria Tien, nata a Gimino il 22 marzo 1894, ed ai figli nati a Rovigno: Carlo, il 9 ottobre 1923 e Giuseppe, il 29 ottobre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4634)

N. 317 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cepich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cepich Nazario, figlio del fu Pietro e della fu Giustina Tamplenizza, nato a Capodistria (Semedella) il 9 agosto 1873, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ceppi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Capodistria (Semedella): Vittorio, il 27 dicembre 1903; Giacomo, il 27 agosto 1905; Antonia, il 12 giugno 1907; Vittoria, il 14 dicembre 1908; Santo, l'8 aprile 1910; Natale, il 11 gennaio 1913; Santa, il 18 novembre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4635)

N. 307 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cepich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cepich Andrea, figlio di Andrea e di Maria Fontanot, nato a Semedella il 5 febbraio 1877, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ceppi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Deponte fu Nazario e di Maria Zernich, nata a Capodistria il 13 aprile 1881; ed ai figli nati a Semedella di Capodistria: Antonia, il 4 ottobre 1906; Pietro, il 22 dicembre 1910; Lucia, il 27 agosto 1913; Anita, il 23 settembre 1919; Caterina, il 13 gennaio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette,

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4636)

N. 205 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Antonio, figlio di Antonio e della fu Sintich Antonia, nato ad Aquilonia di Cherso il 15 gennaio 1902, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Andreana Cucizza di Francesco e di Musich Caterina, nata ad Aquilonia il 14 aprile 1890; ed ai figli nati ad Aquilonia: Antonio, il 22 luglio 1924; Maria, il 7 febbraio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4637)

N. 121 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Drandich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Drandich Martino, figlio del fu Martino e della fu Fosca Roinich, nato a Carmedo di Valle il 16 novembre 1901, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Drandi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai fratelli e alla sorella, nati a Carmedo di Valle: Giorgio, l'8 febbraio 1906; Fosca, il 14 marzo 1914; Giovanni, il 27 gennaio 1899; ed alla cognata, moglie di Giovanni, Paris Giustina fu Antonio e di Rabar Maria, nata a Canfanaro il 6 marzo 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4638)

N. 39 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Filipic » (Filipich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Filipic (Filipich) vedova Maria, figlia del fu Antonio e della fu Orsola Andreasic, nata a Piedimonte (Erpelle Cosina) il 27 novembre 1845, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Filippi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato alla interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4639)

N. 84 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giugovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giugovaz Antonio, figlio del fu Gregorio e della fu Maria Benussi, nato a Rovigno il 27 gennaio 1868, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Meriggioli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Eufemia Barzelatto fu Biagio e fu Anna Dobrilla, nata a Rovigno il 9 settembre 1872, ed ai figli nati a Rovigno: Gregorio-Maria, il 4 dicembre 1900; Maria, il 18 marzo 1905; Elena-Maria, il 23 luglio 1909; Francesca Maria, il 24 settembre 1911; Eufemia-Maria, il 6 novembre 1913 e Pietro Rodolfo, quest'ultimo nato a Ratsberg (Carniola), il 27 luglio 1915.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4640)

N. 85 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giugovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giugovaz Pietro, figlio del fu Gregorio e della fu Maria Benussi, nato a Rovigo il 13 gennaio 1870, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Meriggioli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Rovigo: Maria Francesca, il 30 giugno 1903; Elena Antonia, il 17 dicembre 1904 e Giovanna il 10 gennaio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il Prefetto: LEONE LEONE.

(4641)

N. 58 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Ferencich Simone fu Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Antignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Ferencich Simone fu Antonio e della fu Paris Antonia, nato a Antignana il 10 ottobre 1869, residente a Antignana, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Ferencich » in « Fiorenzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche ai figli nati ad Antignana dalla ora defunta Brainca Caterina: Francesco, il 10 aprile 1900; Caterina, il 15 marzo 1904; Francesca, il 1° agosto 1905; Cristina, il 10 novembre 1907; Carlo, il 5 maggio 1914; Albina, il 20 luglio 1917; Lorenzo, il 15 agosto 1896; alla nuora, vedova del figlio Matteo: Antonia Banovaz di Pietro e della Pamich Rosa, nata a San Pietro in Selve il 22 gennaio 1904; ed ai nipoti figli del fu Matteo e di Antonia Banovaz, nati ad Antignana: Eugenio, il 18 ottobre 1924; Elda, il 18 dicembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma 3°, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il Prefetto: LEONE LEONE.

(4642)

N. 97 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le struzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sik » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sik Michele, figlio di Giovanni e della fu Anna Svab, nato a Villa Decani il 24 gennaio 1892, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sicchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Oblak fu Giovanni e di Kocjancich Anna, nata a Villa Decani il 30 agosto 1889, già vedova di Cepak Antonio.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il Prefetto: LEONE LEONE.

(4643)

N. 130 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kavalic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Kavalic Giovanni, figlio di Andrea e di Antonia Kavrecic, nato a Villa Decani il 7 giugno 1896, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavalli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Teresa Bordon di Giovanni e di Maria Kavalic, nata a Villa Decani il 24 settembre 1898; nonchè al fratello Carlo, nato a Villa Decani il 3 novembre 1902; ed alla cognata moglie di Carlo, Anna Mosenic fu Giovanni e fu Cavrecic Antonia, nata a Villa Decani il 20 novembre 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2, ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il Prefetto: LEONE LEONE.

(4644)

N. 96 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stanich Vittorio, figlio di Domenico e di Mattea Ivancich, nato a Pola il 29 giugno 1907, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stagni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il Prefetto: LEONE LEONE.

(4645)

N. 75 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Jeritsch Natalia-Eufemia (Eufemia-Natalia).

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Rovigno e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Natalia-Eufemia vedova Jeritsch fu Andrea Rocco e della fu Lucia Benussi, nata a Rovigno addì 23 dicembre 1891, residente a Rovigno d'Istria, via IV Novembre n. 15, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Jeritsch » in « Jerini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche al figlio Ennio fu Marcello Jeritsch nato a Rovigno il 2 dicembre 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato alla interessata a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il Prefetto: LEONE LEONE.

(4646)

N. 57 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Grizon » e « Kosanc » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Grizon Carolina vedova di Giovanni, figlia del fu Antonio Kosanc e della fu Maria Stogaus, nato a Villa Decani il 6 marzo 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grisoni » e « Cosani » (Grisoni ved. Carolina nata Cosani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Decani: Bogdan, il 23 luglio 1915; Angela, il 19 settembre 1921; Giovanni, il 24 ottobre 1923; Modra-Vida, il 21 gennaio 1926, ed alla zia Grizon Antonia, vedova di Lorenzo fu Antonio Kosanc e fu Antonia Venica (Venika), nata a Villa Decani il 13 gennaio 1952.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato alla interessata a termini del numero 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il Prefetto: LEONE LEONE.

(4647)

N. 30 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Zustovich Arturo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Fianona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Zustovich Arturo di Giovanni e della fu Giulia Bulian, nato a Fianona, il 21 giugno 1889, residente a Fianona, di condizione marinaio, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Zustovich » in « Di Giusto ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Sincovich Giovanna fu Giovanni di Maria Bulian, nata a Fianona il 20 agosto 1893; ed ai figli nati a Fianona: Ida, il 14 febbraio 1916; Giovanni, il 25 dicembre 1921 ed Arturo, il 10 febbraio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il Prefetto: LEONE LEONE.

(4648)

N. 274 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Bencich Giuseppe-Ido di Andrea;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Sanvincenti e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Bencich Giuseppe-Ido di Andrea-Domenico e della fu Caterina Fedel, nato a Sanvincenti addì 4 dicem-

bre 1893, residente ora a Gorizia, di condizione agente di custodia, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Bencich » in « Bencini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Floricich Caterina fu Martino di Maria Belusich, nata a Sanvincenti il 10 marzo 1899; ed alla figlia Severina, nata a Gorizia il 12 ottobre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4649)

N. 49 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lulich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Lulich Costante figlio del fu Clemente e Vincenza Radissich, nato a Pola il 21 agosto 1897, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lulli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, add 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4650)

N. 59 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Francovich » e « Petranich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Francovich Maria vedova di Innocente, figlia del fu Giacomo Petranich e della Maria Valcich, nata a Cherso l'8 agosto 1875, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco » e « Petrani » (Franco Maria nata Petrani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie nate a Cherso: Anna il 15 novembre 1911; Giovanna, il 21 febbraio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4651)

N. 334 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cellich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gregorio Cellich, figlio di Gregorio e della Elena Rabak, nato a Pola il 12 febbraio 1905, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Celli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stefania Baich di Matteo e di Maria Lanza nata a Dola il 14 aprile 1910 ed al figlio Nello nato a Pola il 12 febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4652)

N. 397 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Babich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Babich, figlio di Giovanni e della Maria Piazzotta, nato a Corte d'Isola il 18 febbraio 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Babici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vittoria Vertovez fu Pietro e di Maria Gregorich, nata a Capodistria il 1° luglio 1896; ed ai figli, nati a Capodistria: Sergio, il 22 agosto 1920 e Claudio, il 12 marzo 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4653)

N. 26 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Andretich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome di mons. Andretich Luigi-Stefano, canonico, figlio del fu Matteo e della fu Maria Grabacich, nato a Rovigno il 20 gennaio 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Andretti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Francesca Elena, nata a Rovigno il 16 gennaio 1884.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4654)

N. 128 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kavalic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kavalic Andrea, figlio del fu Giuseppe e della Orsola Jakomin, nato a Villa Decani il 17 agosto 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavalli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Visintin fu Antonio e di Jerman Maria, nata a Maresego il 2 dicembre 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4655)

N. 131 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kavalic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kavalic Antonio, figlio del fu Michele e della fu Caterina Rodella, nato a Villa Decani il 1° gennaio 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavalli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Giuseppe, nato a Villa Decani il 6 giugno 1880, nonchè alla sorella nata a Villa Decani il 3 marzo 1882, Maria ved.ª Bembic.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4655)

N. 128 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kavalic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kavalic Giovanni, figlio del fu Giuseppe e della Orsola Jakomin, nato a Villa Decani il 25 settembre 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavalli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Marsic fu Giacomo e fu Maria Coblian, nata a Villa Decani il 5 febbraio 1891, ed ai figli nati a Villa Decani: Natale, il 25 dicembre 1912; Rosa, il 12 aprile 1914; Olga, il 25 gennaio 1921, alla madre Jakomin Orsola, fu Andrea e fu Maria Kavalic, nata a Villa Decani il 1° aprile 1845; nonchè alla figlia Ida, nata il 19 marzo 1924 a Villa Decani.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4657)

N. 2 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Hreglich Michele fu Michele;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Roma e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Hreglich Michele fu Michele e della Tarabocchia Emilia nato a Lussinpiccolo il 9 luglio 1864, residente a Roma, via Tirso, 49, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Hreglich » in « Di Micheli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla figlia Iva di Michele e fu Iva Cattarinich nata a Lussinpiccolo il 22 settembre 1893.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4658)

N. 73 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Paluza » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Paluza Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Giovanna Zobin, nato a Villa Decani il 9 settembre 1868 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paluzza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Villa Decani dalla ora defunta Maria Cepach: Rosa, nata l'8 settembre 1907; Giovanni, il 20 gennaio 1902, ed Angela, il 16 luglio 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4659)

N. 136 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ghersentich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersentich Pietro, figlio di Giovanni e della Lucia Bernobich, nato a Colmo (Rozzo) il 15 settem-

bre 1880, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersenti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Vodopia di Matteo e di Maria Vodopia nata a Pinguente il 13 febbraio 1886, ed ai figli nati a Colmo: Rodolfo, l'8 maggio 1910; Giuseppe, il 6 giugno 1912; Regina, il 2 novembre 1921; Maria, il 16 settembre 1924; Basilio, il 21 aprile 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4660)

N. S. 95.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Stanich Attilia, figlia di Domenico e della Mattea Ivancich, nata a Pola il 21 febbraio 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stagni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4661)

N. K. 138.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kavalic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kavalic Giovanni, figlio del fu Andrea e della Orsola Pavlic, nato a Villa Decani il 28 luglio 1876, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavalli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Cunja di Antonio e fu Anna Krisman nata a Villa Decani il 25 giugno 1878, ed ai figli nati a Villa Decani: Lodovico, il 10 luglio 1910; Teresia, il 4 marzo 1913; Carmela, il 16 luglio 1919; Lidia, il 30 giugno 1921; Vilma Rosa, l'8 luglio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4662)

N. K. 141.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Kocjancic » e « Koren » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Koren Anna vedova di Andrea, figlia del fu Kocjancic Antonio e della fu Maria Kocjancic, nata a Villa Decani il 22 novembre 1860, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coreni » e « Cociani » (Cociani Anna ved. Coreni).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Anna, nata a Villa Decani il 15 maggio 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4663)

N. B. 375.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Bercich Michele fu Giovanni;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il De-

creto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Parenzo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Bercich Michele, fu Giovanni e fu Giovanna Miliavaz, nato a Villanova di Parenzo l'8 dicembre 1863, residente a Villanova di Parenzo, civ. n. 3, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Bercich in « Bertini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Maria Flego fu Giovanni e fu Giovanna Paulefich, nata a Villanova di Parenzo il 30 giugno 1862; ed ai figli nati a Villanova di Parenzo: Vittorio, il 9 giugno 1893; Guido, il 2 giugno 1904; Carlo, il 3 settembre 1897; alla nuora, moglie di Carlo: Anna Pribetich fu Giovanni e di Paris Caterina, nata a Villanova di Parenzo l'8 agosto 1906; ed ai nipoti figli di Carlo e di Anna Pribetich, nati a Villanova di Parenzo: Renato, l'11 agosto 1925; Romano, il 29 luglio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4664)

N. K. 140.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kavalic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Kavalic Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Caterina Palcic, nato a Villa Decani l'8 aprile 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavalli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Rasman fu Giovanni Maria e fu Maria Vergac, nata a Villa Decani il 15 ottobre 1882; alla figlia Stefania-Natalina, nata a Villa Decani il 23 dicembre 1923; ed alla nipote Kavalic Anna fu Giuseppe e di Anna Rasman, nata a Villa Decani il 3 dicembre 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4665)

N. K. 125.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kavrecic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kavrecic Giuseppe, figlio del fu Andrea e di Anna Kavalic, nato a Villa Decani il 19 settembre 1887, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavrini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carla-Cecilia Kavrecic fu Giovanni e di Anna Jakomin, nata a Villa Decani il 31 maggio 1892; ed ai loro figli nati a Villa Decani: Elvira, il 3 settembre 1914; Giuseppe-Armildo, il 1° maggio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4666)

N. K. 129.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kavalic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kavalic Giuseppe, figlio del fu Antonio e della fu Kavalic Pasquala, nato a Villa Decani il

22 marzo 1859, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavalli »;

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Riosa fu Rocco e fu Turco Maria, nata a Villa Decani il 9 settembre 1858.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4667)

N. K. 129.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Caurecich » (Kaurecic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Caurecich (Kaurecic) Nazario, figlio di Domenico e di Maria Turko (Turko) nato a Villa Decani il 7 luglio 1899, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavrini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Lukin di Giovanni e di Anna Maria Kavrecic, nata a Villa Decani il 27 novembre 1901.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4668)

N. K. 137.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kavalic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kavalic Nazario, figlio del fu Antonio e della fu Maria Turko, nato a Pola il 19 giugno 1878, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavalli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati dalla ora defunta Orsola Novak a Villa Decani: Olivio, il 6 agosto 1917; Mirko, il 27 giugno 1904; Zeljko, il 2 aprile 1909; Giuseppe, il 21 luglio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4669)

N. K. 136.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Kavalic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kavalic Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Turko, nato a Villa Decani il 27 dicembre 1872, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavalli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Turko fu Antonio e fu Anna Bordon, nata a Villa Decani il 13 gennaio 1873; ed ai figli nati a Villa Decani: Vittorio, il 31 dicembre 1903; Carlo, il 15 novembre 1905; Agostino il 12 novembre 1909; Edoardo, il 9 febbraio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4670)

N. 130 K.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kavalic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kavalic Stefano, figlio di Andrea e di Antonia Kavrecic, nato a Villa Decani il 24 dicembre 1897, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavalli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Orsola Barbo fu Giovanni e fu Caterina, nata a Maresego il 25 ottobre 1900; ed ai loro figli nati a Villa Decani: Basilio, il 1° ottobre 1920; Radoslav, il 27 ottobre 1921; Silvana il 15 gennaio 1928; nonchè al padre Andrea fu Giuseppe e fu Maria Riosa, nato a Villa Decani l'8 luglio 1858; ed alla madre Antonia Kavrecic fu Matteo e fu Michela Jakomin, nata a Villa Decani il 12 luglio 1860.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4671)

N. 135 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cavalich » (Kavalic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cavalich (Kavalic) Maria vedova di Giovanni, figlia del fu Giuseppe Loganes e della fu Michela Turco, nata a Villa Decani il 12 novembre 1849, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavalli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Maria nata a Villa Decani il 9 ottobre 1886.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4672)

N. 134 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Caurecic » (Kaurecic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Caurecic (Kaurecic) Antonio, figlio di fu Domenico e della Maria Fabian (Fabjan), nato a Villa Decani il 10 novembre 1853, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cavrini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Sukljan fu Antonio e fu Anna Babic, nata a Villa Decani l'8 settembre 1869; ed ai figli nati a Villa Decani: Giovanni, il 20 marzo 1904; Maria, il 30 gennaio 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4673)

N. 139 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ghersinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ghersinich Desiderio Paulino, figlio del fu Giuseppe e di Maria Zornada, nato a Rozzo il 18 giugno 1893, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Blasevich

Anna di Pietro e di Francesca Zornada, nata a Rozzo il 6 gennaio 1898, ed ai figli nati a Rozzo: Carlo Vladimiro, il 1° aprile 1921; Danilo, il 28 giugno 1922; Valeria Anna, il 5 febbraio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4674)

N. 134 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Perivancich Antonio fu Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Cherso e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Perivancich Antonio fu Antonio e fu Smundin Giovanna, nato a Cherso il 7 giugno 1888 e residente a Cherso, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Perivancich in « Periani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Bolmarcich Giovanna di Antonio e di Rigovich Maria, nata a Cherso il 26 giugno 1901, ed alla figlia Maria, nata Cherso il 26 giugno 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4675)

N. 169 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Pauletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Pauletich Antonio, figlio di Giovanni e Corian Giovanna, nato a Rozzo il 26 luglio 1863, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paoletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Maria, nata a Rozzo il 4 marzo 1860.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(4676)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ordinamento del lavoro portuale a Taranto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Bari, n. 9, del 23 agosto 1929-VII, è stata costituita nel porto di Taranto, fra quei lavoratori del porto la Compagnia denominata « Neptunia ».

(5022)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomina sindacale.

Si porta a conoscenza che con decreto di S. E. il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni, in data 3 agosto 1929, è stata approvata la nomina dell'on. Luigi Capri Cruciani a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Roma.

(5023)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli e per esami al posto di vice segretario titolare presso il Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la pianta organica del Regio istituto nazionale di istruzione professionale in Roma, approvata con decreto Ministeriale 31 dicembre 1928, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1929;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 108021, in data 21 giugno 1929, che autorizza a bandire il concorso al posto di vice-segretario nel Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma;

*

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di vice-segretario titolare.

Art. 2.

Il vice segretario prescelto compie la sua carriera nel gruppo *B*, grado 12°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 5750 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1450 (aumentabili in conformità della tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047), oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Esso viene tuttavia, nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma di licenza conseguito in un Regio istituto commerciale o in un Regio istituto tecnico (sezione ragioneria). Certificato dei punti ottenuti negli esami di licenza;

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare, dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50, fatta al Regio istituto nazionale di istruzione professionale in Roma (via Conte Verde, 51);

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciato da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto superiore dal direttore o rettore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali e commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5010)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli e per esami al posto di segretario economo titolare presso il Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523 sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, concernente provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la pianta organica del Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma, approvata con decreto Ministeriale 31 dicembre 1928, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1929:

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 108021, in data 21 giugno 1929, che autorizza a bandire il concorso al posto di segretario economo nel Regio istituto nazionale di istruzione professionale in Roma;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto nazionale di istruzione professionale in Roma è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di segretario economo titolare.

Art. 2.

Il segretario prescelto compie la sua carriera nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio annuo lordo di L. 8150 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1750 (aumentabili in conformità della tabella n. 1, annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047) oltre l'eventuale aggiunta di famiglia.

Esso viene, tuttavia, nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole d'ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredata dei documenti di cui appresso dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilito dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma di licenza rilasciato da un Regio istituto commerciale o da un Regio istituto tecnico (sezione ragioneria). Certificato dei punti ottenuti negli esami di licenza;

2° copia autentica dell'atto di nascita, debitamente legalizzata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario, (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50, fatta al Regio istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma (via Conte Verde, 51);

9° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290)

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto superiore dal direttore o rettore dell'istituto Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni, senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione, verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5011)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli e per esami al posto d'insegnante titolare di tecnologia e disegno professionale presso il Regio istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217, concernente l'ordinamento gerarchico del personale insegnante delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, concernente provvedimenti a favore del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la pianta organica del Regio istituto nazionale di istruzione professionale in Roma, approvata con decreto Ministeriale 31 dicembre 1928, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1929;

Vista la lettera del Ministero delle finanze n. 108021, in data 21 giugno 1929, che autorizza a bandire il concorso al posto di insegnante di tecnologia e disegno professionale nella Regia scuola di avviamento annessa al Regio istituto nazionale di istruzione professionale in Roma;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto nazionale di istruzione professionale in Roma è aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di tecnologia e disegno professionale nella Scuola di avviamento annessa all'Istituto stesso.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante di Scuola di avviamento inquadrato nel gruppo *B*, grado 11°, con lo stipendio annuo lordo di L. 8150 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1750 (aumentabili in conformità della tabella n. 1, annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047) oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 9°.

Esso viene, tuttavia, nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredata dei documenti di cui appresso, dovrà pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Nella domanda debbono essere indicati con precisione, cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti a concorso ultimato i documenti ed i titoli presentati.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° titolo di studio: diploma originale, o copia autentica, di laurea in ingegneria conseguita in una Regia scuola d'ingegneria del Regno o diploma degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami di laurea o di diploma e negli esami speciali;

2° copia autentica dell'atto di nascita debitamente legalizzata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità);

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. (La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale);

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);

7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 50 fatta al Regio istituto nazionale di istruzione professionale in Roma (via Conte Verde, 51);

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti);

10° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3, 5 e 6, il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto superiore dal direttore o rettore dell'istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma.

Ai candidati sarà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione conten[illegible] il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classifica[illegible] essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla [illegible] di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, la sua accettazione verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami, e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5012)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.